

N. 00054/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00135/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 135 del 2016, proposto da:

Maggiore Calzature s.a.s. di Maggiore Pietro e C, P. & P. di Bernardi Ilaria e Garbarino Roberto s.n.c., Vamp Calzature s.a.s. di De Giovannini Paolo Anacleto e C., Sorelle Peloso s.a.s. di Garbarino Eros e C., tutte rappresentate e difese dall'avv. Giovanni Gerbi, presso il quale sono elettivamente domiciliate nel suo studio in Genova, via Roma, 11/1;

contro

Comune di Rapallo, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Cocchi, presso il quale è elettivamente domiciliato nel suo studio in Genova, via Macaggi, 21/5;

nei confronti di

Cansa S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Mario Alberto Quaglia e Vanessa Perdelli, presso i quali è elettivamente domiciliata nel loro studio in Genova, via Roma, 4/3;

G.S. S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Damonte e Giacomo Alemani, con domicilio eletto presso l'avv. Roberto Damonte nel suo studio in Genova, via Corsica, 10/4;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'autorizzazione commerciale 18/2/2015, n. 602, nella parte in cui comprende un "reparto non alimentare" di mq 748,

e, occorrendo,

della comunicazione 29/7-4/8/2015 di G.S. S.p.a. al Comune di Rapallo di affidamento del "reparto" non alimentare a Cansa S.r.l.,

e, occorrendo,

per l'accertamento dell'intervenuta decadenza parziale dell'autorizzazione 21/5/2002, n. 590.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Rapallo, di G.S. S.p.a. e di Cansa S.r.l.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Considerato che l'allegato interesse di natura anticoncorrenziale, peraltro espresso in maniera generica, non è idoneo ad integrare il requisito del pregiudizio grave e irreparabile.

Ritenuto che le spese della presente fase cautelare possano essere integralmente compensate fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) respinge l'istanza cautelare in epigrafe.

Compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Paolo Peruggia, Consigliere

Richard Goso, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/03/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)